



## Informazioni generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tutti gli atti dei cittadini italiani residenti all'estero riguardanti:

- **la nascita** (anche a seguito di adozione o acquisto della cittadinanza italiana)
- **le unioni tra persone** (matrimonio, unione civile, convivenza di fatto, divorzio)
- **i cambiamenti dello status personale** (cognome, nome o genere)
- **i decessi**
- **la cittadinanza** (acquisto o rinuncia alla cittadinanza italiana)

devono essere registrati presso il Comune italiano di riferimento. Essi vanno pertanto consegnati immediatamente all'Agenzia Consolare o presentati direttamente al Comune italiano competente.

**Attenzione:**

*L'Agenzia consolare non rilascia certificati di stato civile.*

*Tutte le informazioni destinate ad autorità italiane o concessionari pubblici italiani che risultino registrate in Italia, possono essere autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*Eventuali atti di stato civile da presentarsi invece alle autorità tedesche vanno richiesti direttamente al Comune italiano*

---

### ▪ **Nascita**

L'atto di nascita di ogni cittadino italiano deve essere registrato presso il Comune italiano, indipendentemente da dove egli sia nato o da come abbia acquisito la cittadinanza italiana. Questo vale anche per chi, oltre alla cittadinanza italiana, ne abbia anche un'altra.

**Attenzione:**

*L'atto di nascita deve essere trascritto in Italia anche per coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per adozione o naturalizzazione.*

Per la trascrizione dell'atto di nascita tramite l'Agenzia Consolare, dovranno essere allegati alla domanda anche:

- l'originale **dell'estratto dell'atto di nascita** rilasciato dal Comune di nascita su modello internazionale plurilingue

**Attenzione:**

*In caso di nascita in Paesi non aderenti all'Unione Europea si consiglia, a causa della molteplicità dei casi, di contattare [l'Agenzia consolare](#).*

- la fotocopia dei **documenti di identità dei genitori**;
  - in caso di genitori NON sposati serve anche:
    - l'atto di riconoscimento di paternità e maternità completo della **dichiarazione di conformità della traduzione** in lingua italiana, rilasciata da un traduttore che abbia depositato la propria firma in Agenzia Consolare;
  - chi intende aggiungere al proprio figlio/a il cognome della madre a quello del padre dovrà rendere apposita dichiarazione all'ufficio di stato civile tedesco e allegare all'atto di nascita anche:
    - la dichiarazione di volontà (*sottoscritta da entrambi i genitori*)
  - A partire dal **2 giugno 2022**, alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo, il **cognome del figlio dovrà comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi deciso**, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. In assenza di accordo sull'ordine di attribuzione, si renderà necessario l'intervento del giudice, a meno che il legislatore non preveda eventualmente diversi criteri di risoluzione del contrasto. [Circolare nr. 63 del Ministero dell'interno del 1° giugno 2022](#)
- 

## ▪ Unioni tra persone

- **Matrimonio da celebrarsi in Italia**  
Il cittadino italiano iscritto all'AIRE che intende sposarsi in Italia deve richiedere all'Agenzia Consolare le pubblicazioni di matrimonio.
- **Matrimonio da celebrarsi in Germania**  
Il cittadino italiano che intenda contrarre matrimonio in Germania si deve rivolgere all'ufficio di stato civile tedesco del Comune di residenza il quale chiederà, tra le altre cose, la presentazione di un certificato di capacità matrimoniale (*Ehefähigkeitszeugnis*).

○ **Matrimonio celebrato in passato o in un altro Paese**

Per la registrazione in Italia di matrimoni già celebrati in passato in Germania o in uno dei Paesi dell'Unione europea sarà necessario presentare l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'ufficio di stato civile estero su modello internazionale plurilingue.

Attenzione:

*Nel caso di matrimoni celebrati in Paesi non aderenti all'Unione Europea si consiglia, a causa della molteplicità dei casi, di contattare l'Agenzia consolare.*

▪ **Unioni civili**

**provvedimento straniero già esistente**

Il cittadino italiano che abbia già contratto all'estero secondo la legge locale un'unione civile (*eingetragene Lebenspartnerschaft*) con persona dello stesso sesso ha l'obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.

**Costituzione di unione civile presso l'Agenzia Consolare di Wolfsburg**

Il cittadino italiano iscritto all'AIRE di Wolfsburg può richiedere la costituzione di un'unione civile anche presso l'Agenzia Consolare.

La procedura prevede due momenti separati: la richiesta di costituzione e la celebrazione dell'unione civile stessa.

Unitamente alla costituzione dell'unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi al regime patrimoniale dei beni.

▪ **Convivenza di fatto**

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani. Se i contraenti hanno invece cittadinanze diverse si applica la legge tedesca.

Il cittadino italiano iscritto all'AIRE può dichiarare all'Agenzia Consolare la "convivenza di fatto" con persona dello stesso sesso o di sesso diverso.

Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione.

Attenzione:

*Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi comporta la cessazione della convivenza. Altrettanto succede se uno dei conviventi si sposa o instaura un'unione civile con un'altra persona, o muore.*

Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito

contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio tedesco. Il contratto, così come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all'Agenzia Consolare, presentando copia autentica dell'atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell'atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l'ha redatto e, ove necessario, una traduzione conforme in lingua italiana.

I conviventi di fatto hanno inoltre diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti dalla legge ogni convivente può designare l'altro quale suo rappresentante.

Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

## ▪ **divorzio**

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l'automatica efficacia in Italia delle sentenze di divorzio straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano.

Per essere riconosciute dall'ordinamento italiano le sentenze di divorzio tedesche devono tuttavia essere trascritte presso il Comune italiano competente. A questo proposito il Tribunale tedesco rilascerà su richiesta dell'interessato un certificato previsto dal Regolamento europeo 2201/2003 che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato.

La trascrizione può essere richiesta anche attraverso l'Agenzia Consolare.

---

## ▪ **Cambio di generalità o di genere**

Anche le sentenze di cambiamento del nome, del cognome o del genere, ove compatibili con l'ordinamento italiano, vanno trascritte in Italia.

---

## ▪ **Decesso**

La morte di un cittadino italiano deceduto in Germania deve essere registrata in Italia anche se il defunto era doppio cittadino.

Ai fini dell'emissione dell'atto di morte, l'ufficio di stato civile tedesco richiede di norma la presentazione di un atto di nascita e, nel caso di cittadini sposati, anche dell'atto di matrimonio. In questo caso particolare e considerata l'urgenza, la richiesta degli atti italiani necessari potrà essere trasmessa al Comune italiano tramite l'Agenzia Consolare.

---

*(Ultimo aggiornamento: 23.06.2022)*